

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.227 del 17dicembre 2019

OGGETTO: *SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI – XIX° APPALTO SPECIFICO – Lotto 12 sospensione efficacia contratto a seguito di istanza cautelare.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi

quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

- che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018 , è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

CONSIDERATO

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 93 del 30.06.2016 è stato istituito, ai sensi dell'art. 55 del Dlgs. 50/2016, un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di FARMACI ED EMODERIVATI per il periodo di quattro anni, nel corso del quale possono essere indetti singoli appalti specifici;

- che successivamente alla istituzione del sistema gli operatori economici interessati hanno presentato relativa domanda di ammissione;

- che si è provveduto alla verifica dei requisiti di ammissione dei suddetti operatori economici;

- che con Determinazione Dirigenziale numero n. 197 del 10 Ottobre 2019 è stato indetto il diciannovesimo Appalto Specifico nell'ambito del suddetto sistema dinamico di acquisizione per n. 77 lotti di gara ed un importo complessivo presunto di euro €332.977.383,43 oltre iva, corrispondente ad un periodo di fornitura di anni quattro, ad eccezione dei lotti 20,21,22,40,63,77 (12 mesi), e dei lotti 9- 23-27- 29-31- 36- 37- 41- 42- 44- 46- 52- 62- 74- 75- 76(24 mesi), con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 D.L.gs. n. 50/2016 invitando a presentare offerta gli operatori economici ammessi al sistema alla data della suddetta indizione tramite la piattaforma SIAPS;

- che con la determinazione suddetta è stato nominato responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il Dott. Francesco Chianese, Farmacista in servizio presso So.Re.Sa;

- che con Determinazione n.218 del 22 novembre 2019, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara di che trattasi;

PRESO ATTO

- che la CSL Behringer spa ricorso notificato in data 30.10.2019, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la lettera d'invito di So.Re.Sa S.p.a. del 10.10.2019 relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura di farmaci ed emoderivati "XIX appalto specifico ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016 (Fornitura farmaci ed emoderivati)" e i relativi allegati, tra i quali il Capitolato Speciale, la Tabella Prodotti, lo Schema di contratto relativamente al lotto 12, avente ad oggetto la fornitura per 48 mesi, prorogabile per ulteriori 6 mesi, della Alfa 1 Antitripsina (per carenza congenita di inibitore dell'alfa 1 proteinasi) con dosaggio 1g/40ml per un quantitativo presunto di 9.432 unità e con un valore a base d'asta di € 2.215.586,23, oltre ai chiarimenti resi dalla stazione appaltante, alla D.D. 197 del 10.10.2019 e dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione, con condanna al risarcimento danni in forma specifica o per equivalente.

- che l'udienza di merito del ricorso iscritto al n. Rg. 4446/2019 è fissata innanzi al Tar Campania I° sezione per il prossimo 15 gennaio 2020;

- che successivamente con motivi aggiunti notificati alla Soresa in data 06 dicembre 2019, la CSL Behring Spa, ha formalizzato istanza cautelare avverso il provvedimento di aggiudicazione;

3

RILEVATO

- che per mero errore di comunicazione tra gli uffici in data 10.12.2019 veniva sottoscritto il contratto relativo al lotto 12 tra Soresa e Grifols, in pendenza dalla domanda cautelare;

- che, peraltro, il contratto non avuto ancora esecuzione;

ATTESO

- che l'art. 32 del D.lgs. 50/2016 al comma 9 prevede che *"Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.*

. che al successivo comma 11 è previsto che: *" Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla*

stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare".

RITENUTO

- di sospendere, in via di autotutela, l'efficacia del contratto Repertorio n.131/2019 sottoscritto tra Soresa e Grifols Italia Spa in data 10.12.2019, relativamente al lotto 12, sino all'esito della camera di consiglio del ricorso pendente innanzi al Tar Campania Napoli I° Sezione con il numero di Ruolo 4446/2019.

Tanto premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 27 dicembre 2018

DETERMINA

1) di sospendere, in via di autotutela, l'efficacia del contratto Repertorio n.131/2019 sottoscritto tra Soresa e Grifols Italia Spa in data 10.12.2019, relativamente al lotto 12, sino all'esito della camera di consiglio del ricorso pendente innanzi al Tar Campania Napoli I° Sezione con il numero di Ruolo 4446/2019;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul sito di So.Re.Sa. S.p.A nella sezione "società trasparente/provvedimenti/provvedimenti dirigenti/determinazioni" ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

3) di inoltrare il presente atto ai concorrenti dei Lotti 12, sulla base di quanto prescritto dal Dlgs 50/2016.

Il presente atto è immediatamente esecutivo

Il Direttore Generale
Dott. Gianluca Postiglione



Pubblicato il 17.12.2019